



**COMUNE DI ROSTA**  
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO  
SITO IN VIA BUCET**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 22/06/2006.*

*Testo coordinato con le modifiche introdotte con le deliberazioni di Consiglio Comunale  
n. 53 del 05/07/2007, n. 14 del 23/04/2009 e n. 17 del 06/06/2013*

## INDICE

### **TITOLO I – CARATTERI GENERALI**

<u>ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ASILO NIDO</u> .....	3
<u>ART. 2 - STRUTTURA DEL NIDO</u> .....	3
<u>ART. 3 - FINALITA' E FUNZIONI DEL SERVIZIO</u> .....	3
<u>ART. 4 - UTENZA</u> .....	3

### **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL NIDO**

<u>ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DEL NIDO</u> .....	3
<u>ART. 6 - REGOLAMENTO INTERNO</u> .....	5
<u>ART. 7 - PROGETTO DIDATTICO – EDUCATIVO</u> .....	5
<u>ART. 8 - SERVIZIO MENSA</u> .....	5
<u>ART. 9 - SERVIZI INTEGRATIVI</u> .....	6

### **TITOLO III – MODALITÀ DI ACCESSO E DI INSERIMENTO**

<u>ART. 10 - ACCESSO</u> .....	6
<u>ART. 11 - PRIORITA' DI AMMISSIONE</u> .....	6
<u>ART. 12 - ISCRIZIONE</u> .....	6
<u>ART. 13 - CRITERIO PER L'AMMISSIONE</u> .....	7
<u>ART. 14 - INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA</u> .....	8

### **TITOLO IV – CALENDARIO ED ORARIO**

<u>ART. 15 - FREQUENZA E ORARIO</u> .....	9
<u>ART. 16 - CALENDARIO DI APERTURA DEL NIDO</u> .....	9

### **TITOLO V – RETTA**

<u>ART. 17 - RETTA DI FREQUENZA</u> .....	9
<u>ART. 18 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</u> .....	9
<u>ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO</u> .....	10

### **TITOLO VI – PERSONALE**

<u>ART. 20 - ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE</u> .....	10
<u>ART. 21 - PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTA'</u> .....	11
<u>ART. 22 - CONTINUITA' DEL PERSONALE</u> .....	11
<u>ART. 23 - AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE</u> .....	12

### **TITOLO VII – RAPPORTO CON IL TERRITORIO**

<u>ART. 24 - LA FAMIGLIA</u> .....	12
<u>ART. 25 - LA SCUOLA DELL'INFANZIA</u> .....	12
<u>ART. 26 - ALTRI SERVIZI ED ORGANISMI DEL TERRITORIO</u> .....	12

### **TITOLO VIII – ASSISTENZA**

<u>ART. 27 - PRINCIPIO GENERALE</u> .....	12
<u>ART. 28 - ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA, PSICO-PEDAGOGICA, ALIMENTARE</u> .....	13
<u>ART. 29 - ASSICURAZIONI</u> .....	13

### **TITOLO IX – CONTROLLO E VERIFICHE**

<u>ART. 30 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u> .....	13
<u>ART. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY</u> .....	13

### **TITOLO X – NORME FINALI**

<u>ART. 32 - RINVIO A NORME VIGENTI</u> .....	13
---	----

## **TITOLO I – CARATTERI GENERALI**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ASILO NIDO**

Il Comune di Rosta, promuove e sostiene l'apertura di un Asilo Nido, per la cui gestione si avvale della collaborazione di un concessionario qualificato, individuato attraverso una selezione pubblica con affidamento della gestione all'offerta economicamente/qualitativamente più vantaggiosa per un periodo di tre anni con facoltà di prorogare il termine di scadenza di un ulteriore biennio previa valutazione dell'ente sulla base di una relazione dell'attività svolta e compatibilmente con la normativa vigente.

### **ART. 2 - STRUTTURA DEL NIDO**

L'asilo nido ha la sua sede in via Bucet a Rosta. La struttura di nuova costruzione, conforme ai criteri di bioarchitettura, è dotata degli standard qualitativi ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

L'asilo nido può accogliere un massimo di 30 bambini, salvo diverse disposizioni che potranno essere emanate, in accordo con il soggetto incaricato della gestione e fatte salve le prescritte autorizzazioni, per accogliere le esigenze della cittadinanza.

Gli spazi interni, per essere in grado di rispondere alla finalità educativa perseguita dall'asilo, sono studiati per accogliere:

- N. 6 lattanti
- N. 24 tra semi divezzi e divezzi.

La ripartizione dei bambini in sezioni viene effettuata dal concessionario in base all'età e alle caratteristiche individuali di ogni bambino.

### **ART. 3 - FINALITA' E FUNZIONI DEL SERVIZIO**

L'Asilo Nido è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia, che, nel quadro di una politica di sostegno alla famiglia e alla donna lavoratrice, è finalizzato alla tutela e cura del bambino.

L'Asilo Nido è un servizio diurno, reso in un ambiente appropriato e protetto, dove ogni bambino deve potersi liberamente sviluppare ed esprimere ed ove vengono garantiti appropriati interventi educativi atti a orientare la sua crescita in modo da corrispondere alle proprie potenzialità e attitudini, anche contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazione ambientale e culturale.

Il nido opera in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad essa, integrandosi con gli altri servizi socio-sanitari rivolti alla prima infanzia.

### **ART. 4 - UTENZA**

Hanno diritto all'ammissione al Nido tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi e i trentasei mesi, salvo diverse disposizioni, come previsto all'art. 2 e all' art. 11 del presente regolamento.

## **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL NIDO**

### **ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DEL NIDO**

La gestione del servizio dell'asilo nido è affidata ad un soggetto esterno per la durata di anni tre eventualmente prorogabili per un altro biennio.

**Al Comune** competono:

- a) la copertura assicurativa dell'immobile per le garanzie incendio e responsabilità civile e del contenuto a cespite comunale per furto e incendio;
- b) l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento;
- c) la manutenzione straordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del concessionario;

- d) la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario;
- e) la disponibilità dei locali per servizi aggiuntivi che siano compatibili con l'attività principale di asilo nido;
- f) la manutenzione del verde delle aree esterne dell'asilo nido (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- g) la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;

**Al concessionario** competono:

- a) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi RCT con l'estensione al novero di terzi fra gli utenti e verso i prestatori di lavoro RCO, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività;
- b) la copertura incendio fabbricato e contenuto (con tutte le estensioni di polizza) per il rischio locativo dell'immobile al valore di ricostruzione al nuovo;
- c) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo le priorità descritte nell'art. 12 e 13 del presente regolamento;
- d) la riscossione delle rette di frequenza;
- e) il costo del personale;
- f) le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento (garantendo l'erogazione della temperatura di 20-22°C indipendentemente dalla temperatura esterna ai sensi del D.M. 1975 di Edilizia Scolastica), dell'acqua potabile e delle utenze relative al telefono;
- g) la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi;
- h) l'acquisto, il ricevimento, la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- i) la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti secondo la tariffa agevolata applicata alle scuole pubbliche (riduzione del 50%);
- j) il riordino di tutti i locali e dei cortili con relativa sabbiera;
- k) la pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad asilo nido;
- l) la gestione della raccolta differenziata;
- m) la riparazione dei danni provocati dal proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
- n) le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo per le uscite previste dal progetto educativo;
- o) il servizio di lavanderia, per la biancheria da mensa e per le sezioni, e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
- p) il costo dei seguenti materiali di consumo:
  - grembiule estivo e invernale per ogni bambino;
  - materiale per l'igiene personale: sapone neutro per bagno, crema antiarrossamento, polvere aspersoria, cotone idrofilo, bastoncini per la pulizia delle orecchie, ecc..
  - materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini;
  - materiale didattico pedagogico, di gioco e di giocattoli e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative; compreso quello specifico per handicap;
  - materiale per la pulizia dei locali (detersivi, detergenti vetri, scope, stracci, guanti monouso.....);
  - cancelleria e materiali da ufficio;
  - stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza;
  - biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, asciugapiatti, strofinacci, etc.)
  - vestiario per il personale.

E' a carico del concessionario quanto altro occorrente per l'ordinaria gestione del servizio anche se non espressamente specificato.

## **ART. 6 - REGOLAMENTO INTERNO**

Il concessionario si dota di un "Regolamento Interno" (R.I.), le cui norme non possono contrastare con il Capitolato speciale di concessione del servizio, con il presente documento e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Tale regolamento viene elaborato in accordo con l'ente locale e approvato con delibera di Giunta comunale e sarà rivolto a disciplinare nello specifico gli aspetti pratici relativi alla gestione del servizio.

## **ART. 7 - PROGETTO DIDATTICO – EDUCATIVO**

L'Amministrazione Comunale intende mantenere ed estendere il proprio modello educativo ed organizzativo anche presso i servizi dati in concessione esterna in modo tale da garantire, attraverso alcune linee-guida fondamentali, una sintonia di intenti, di stili operativi e di livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei Servizi Educativi per l'infanzia, avvalendosi di personale qualificato.

Il concessionario incaricato della gestione è responsabile della qualità del servizio e delle attività educative, in rapporto alle esigenze formative dei bambini.

Gli elementi guida a cui attenersi per la stesura e la presentazione dei progetti sono i seguenti:

- Linee psico-pedagogiche

Il servizio deve identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo quindi riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

- Progetto educativo e Piano organizzativo

Il progetto dovrà fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze dei medesimi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative e i presidi sociali e sanitari del territorio.

Il nido dovrà quindi caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali; per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e infine per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Il nido dovrà quindi configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e pertanto sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psico-fisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino sapendo dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

Le attività in questione si svolgono all'interno di un Progetto educativo della prima infanzia, approvato dall'Amministrazione Comunale in sede di selezione pubblica, contenente gli elementi di programmazione educativa generale. Il progetto verrà pubblicizzato all'inizio di ogni anno scolastico a cura del concessionario e consegnato a ciascuna famiglia.

La programmazione educativa deve prevedere attività differenziate proposte a gruppi di bambini, così da rispondere ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'Asilo Nido in relazione alla propria fase evolutiva. La programmazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.

## **ART. 8 - SERVIZIO MENSA**

Ai bambini del nido vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite annualmente dalle autorità sanitarie.

La preparazione dei pasti avviene avvalendosi del centro di cottura esistente nella struttura e del servizio di uno/a cuoco/a, in possesso del diploma di maturità alberghiera o di diploma di scuola professionale del settore ed esperienza specifica in relazione alla conduzione di cucine per comunità infantili.

La preparazione e il confezionamento dei pasti avviene in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i.

## **ART. 9 - SERVIZI INTEGRATIVI**

Al fine di favorire opportunità di incontro fra genitori e bambini il concessionario, in accordo con l'Amministrazione comunale, potrà proporre servizi integrativi al nido, quali spazi per bambini e famiglie, centri gioco, baby parking, ecc.

In particolare viene data la possibilità al concessionario, previo assenso del Comune, di organizzare attività che possano rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto alla genitorialità per i cittadini del Comune.

Il concessionario proporrà, attraverso l'elaborazione di un progetto, al Concedente, le nuove attività.

La gestione del Servizio, nonché la sua tariffazione, saranno a cura del concessionario. Sarà comunque necessario che il Concedente dia l'assenso anche in relazione a quanto sopra esposto.

## **TITOLO III – MODALITA' DI ACCESSO E DI INSERIMENTO**

### **ART. 10 - ACCESSO**

L'accesso al nido è garantito senza alcuna discriminazione, nel rispetto delle differenze di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. L'Asilo Nido e i servizi complementari tutelano e garantiscono il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggi psico-fisici (secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n° 104) e psico-sociali.

L'ammissione è prevista previa iscrizione e compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

Per quanto riguarda l'ammissione o la permanenza al servizio, sono previste eventuali deroghe per eccesso o difetto d'età, nel rispetto di particolari esigenze del bambino o della famiglia.

Sono possibili ammissioni straordinarie e/o temporanee per casi di eccezionale e particolare bisogno, valutate di volta in volta, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

### **ART. 11 - PRIORITA' DI AMMISSIONE**

Nella gestione delle iscrizioni il concessionario dovrà tenere presente che precedenza su tutte le iscrizioni dovrà essere accordata ai **bambini che siano residenti nel comune di Rosta, richiedenti il tempo pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale**, cui sono equiparati i bambini figli di dipendenti comunali in servizio nel Comune di Rosta.

Viene inoltre garantito l'accesso all'Asilo (la loro incidenza numerica non deve comunque essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione o da pregiudicare una equilibrata funzionalità dell'asilo) ai bambini certificati ai sensi della Legge 104/92 e i bambini segnalati dai servizi sociali o dal tribunale che abbiano almeno un genitore o un esercente la patria potestà residente nel Comune di Rosta.

Qualora si determinassero le condizioni tecniche e gestionali per l'inserimento di minori portatori di handicap, previa valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture sul territorio, resta inteso l'obbligo del concessionario di provvedere alle forniture necessarie di personale educativo di sostegno richiesto dal singolo caso.

In subordine è prevista l'ammissione, previa autorizzazione del Concedente, di bambini provenienti da altri Comuni, se richiedenti il tempo pieno (in subordine se richiedenti il tempo parziale), fino a copertura dei posti.

Per i non residenti verrà assicurata la priorità ai bambini con almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel territorio del Comune di Rosta.

Nel caso di più domande eccedenti i posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che terranno conto delle priorità sopra esposte e degli ulteriori criteri precisati nei successivi articoli.

### **ART. 12 - ISCRIZIONE**

L'iscrizione garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione vanno presentate da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore, corredata da tutta la documentazione prescritta, direttamente presso l'asilo nido. Le domande possono essere

presentate, in un periodo da stabilirsi nel regolamento interno, a partire dalla data di nascita del bambino.

### **ART. 13 - CRITERIO PER L'AMMISSIONE**

Saranno ammessi i bambini che avranno presentato domanda entro i termini stabiliti, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

La graduatoria è suddivisa per lattanti e divezzi tenendo conto dei numeri indicati dall'art. 2 del presente regolamento.

Per la definizione della graduatoria verranno applicati i seguenti criteri di ammissione con i relativi punteggi:

#### **a) Situazione familiare del bambino:**

Bambini orfani di entrambi i genitori	Punti:44
Nucleo familiare composto dal/i bambini e da un solo genitore ( del quale il bambino risulti a carico)	Punti: 30
Nucleo familiare nel quale siano presenti minori o adulti portatori di handicap o con invalidità documentata: - se l'invalido è un genitore (grado invalidità pari o superiore al 75%) - se l'invalido è un genitore (grado invalidità inferiore al 75%) - se l'invalido non è un genitore (grado invalidità pari o superiore al 75%)	Punti: 35 Punti: 20 Punti: 10
Condizione di gemellarità	Punti: 6
Bambini in lista per l'anno scolastico precedente e non ammessi alla graduatoria	Punti: 3
Altri fratellini già frequentanti l'asilo nido	Punti: 3
Numero di figli (punti per ogni figlio presente nel nucleo oltre a quello per il quale si chiede l'iscrizione)	Punti: 3

#### **b) Situazione lavorativa dei genitori**

(tutti i punteggi sono riferiti a ciascun genitore e possono essere cumulati)

<b>Orario di lavoro settimanale</b> - Meno di 20 ore - Da 21 a 30 ore - Da 31 a 36 ore - Oltre 36 ore	Punti: 10 Punti: 12 Punti: 15 Punti: 17
Bambini figli di genitori lavoratori autonomi	Punti: 17
<b>Lavoro saltuario/a tempo determinato</b> (purché di almeno 6 mesi e 20 ore settimanali)	Punti: 10
<b>Corsi di studio con frequenza obbligatoria diurna</b> (purché di almeno 6 mesi e 20 ore settimanali). Nella domanda devono essere contenute adeguate informazioni sul tipo di corso, sede ed orari di frequenza	Punti: 6

<b>Studenti lavoratori</b>	Punti: 6
<b>Assenza dall'abitazione</b> Sede o tipo di lavoro comportante un'assenza continuativa dall'abitazione (per tutta la settimana, a settimane alterne, per alcuni mesi l'anno) senza rientro serale	Punti 5 <i>(Assorbe anche il punteggio per il pendolarismo)</i>
<b>Lavoro notturno</b> Attività lavorativa che richieda un impegno notturno non saltuario	Punti: 3
<b>Pendolarismo</b>	Punti 2 <i>(sede di lavoro distante oltre 20 km. dall'abitazione)</i>
<b>REDDITO - ISEE:</b> <b>è da considerare solo a parità di punteggio (precede chi ha minor reddito)</b>	

Assoluta precedenza viene assegnata ai bambini già iscritti al nido che intendono rinnovare l'iscrizione per gli anni successivi.

In presenza di particolari casi sociali, al fine di una corretta assegnazione dei punteggi, la famiglia dovrà presentare una relazione redatta dal Servizio sociale o dai Servizi sanitari di competenza.

Ai genitori, dei bambini che entreranno nella graduatoria degli ammessi, verrà data comunicazione, la quale dovrà essere confermata entro i 20 giorni successivi, pena l'esclusione dalla lista di ammissione.

#### **ART. 14 - INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA**

Attenzione privilegiata è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno scolastico, o in occasione di rientro dopo assenze prolungate (quali malattie, festività, ecc.), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento, pari a due settimane, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di una persona familiare al bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai famigliari e al bimbo stesso di rapportarsi con il personale ed il modello di funzionamento del nido e viceversa.

Per assicurare condizioni ottimali ai bambini e per una positiva formazione dei gruppi, l'inserimento deve essere ultimato entro e non oltre il mese dall'inizio della frequenza. Eventuali deroghe sono valutate volta per volta.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno precisati nel Regolamento Interno (R.I.).

Tali modalità potranno variare ed essere prolungate se durante l'inserimento stesso si risconterà la necessità di modifica.

L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

Qualora il bambino fosse impossibilitato, per giustificato motivo, ad iniziare l'inserimento nella data prefissata, questa potrà essere posticipata per un periodo non superiore a 30 giorni (la retta di frequenza inizierà, tuttavia, a decorrere dalla data di inserimento). Il mancato inizio dell'inserimento alla nuova data comporterà la decadenza della frequenza del servizio.



## TITOLO IV – CALENDARIO ED ORARIO

### **ART. 15 - FREQUENZA E ORARIO**

**Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 7.30 alle ore 18.00.**

L'articolazione dell'orario (orario mattutino, pomeridiano ecc...) su più turni è lasciata alla gestione del concessionario e dettagliata nel regolamento interno di cui all'art. 6 del presente regolamento.

### **ART. 16 - CALENDARIO DI APERTURA DEL NIDO**

La struttura che accoglie l'Asilo Nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 mesi annui.

**L'apertura** dell'anno scolastico è prevista dal **primo del mese di settembre** (*ad eccezione del primo anno di apertura dell'asilo che decorrerà dall'effettiva consegna dell'immobile al concessionario*).

**La chiusura** è prevista alla nel **mese di agosto**.

Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con l'Amministrazione comunale, coordinandolo con le chiusure delle altre scuole del territorio.

Il Concessionario comunicherà ai genitori il calendario scolastico di ciascun anno nel mese di settembre.

L'avvio del servizio prescinde dal raggiungimento del numero massimo di iscritti, anche in presenza di una sola iscrizione.

## TITOLO V – RETTA

### **ART. 17 - RETTA DI FREQUENZA**

La determinazione delle quote di partecipazione a carico delle famiglie residenti per la frequenza al nido è stabilita dal concessionario in sede di offerta economica per la partecipazione alla selezione per la concessione del servizio di asilo nido. La quota di partecipazione offerta in sede di selezione deve essere onnicomprensiva e tenere conto della quota di iscrizione, delle spese di riscaldamento e ogni altro onere accessorio.

Per i bambini non residenti il concessionario dovrà calcolare una quota percentuale di maggiorazione che sarà determinata dalla giunta comunale con proprio successivo provvedimento, in relazione alle domande presentate, da applicare sulla retta che tenga conto dei fitti figurativi dell'immobile ceduto, della manutenzione straordinaria a carico del Comune, tale percentuale di maggiorazione dovrà essere versata dal Concessionario direttamente al Concedente in rate semestrali. **Al fine dell'applicazione della retta di frequenza i figli dei dipendenti comunali si considerano equiparati ai residenti nel Comune.**

La quota percentuale di maggiorazione a carico dei non residenti nel Comune versata dal Concessionario servirà per finanziare eventuali riduzioni sulla retta concesse per casi sociali.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del concessionario che dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, di ogni anno un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso relativamente al servizio oggetto della concessione.

### **ART. 18 - MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE**

La famiglia viene chiamata a concorrere al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili, da versare al Concessionario.

La retta dovrà essere differenziata in rapporto proporzionale all'orario di frequenza all'asilo e sarà indicata nel regolamento interno.

Qualora i genitori intendano interrompere la frequenza del figlio durante l'anno scolastico, devono darne immediata comunicazione scritta al concessionario, al fine d'interrompere il pagamento della retta che avverrà dal mese successivo alla presentazione della domanda. Tale domanda di ritiro deve essere presentata tassativamente entro la fine del mese precedente la sospensione.

Eventuali ripensamenti o reiscrizioni non danno diritti di prelazione.

## **ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le modalità di pagamento sono stabilite dal concessionario del servizio di asilo nido e indicate nel regolamento interno di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **TITOLO VI – PERSONALE**

### **ART. 20 - ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE**

L'organico del nido deve assicurare il funzionamento del servizio e garantire il pieno rispetto delle esigenze del bambino. Spetta al concessionario definire il numero di educatori e di personale ausiliario necessari alla gestione del servizio nel pieno rispetto degli standard, delle normative vigenti in materia e del Capitolato d'appalto.

Il servizio di asilo nido è assicurato da personale qualificato e prevede le seguenti figure:

a) **Coordinatore** responsabile del presidio (può coincidere con la figura dell'educatore) cui competono le seguenti funzioni:

- rispondere della programmazione educativa delle attività e del personale dell'Asilo Nido, della loro organizzazione e del coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali;
- essere il referente per il Comune;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissione del minore stesso;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire i colloqui con le famiglie;
- rispondere della organizzazione gestionale dell'Asilo Nido;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'Asilo Nido;
- interagire con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i Servizi sociali comunali.

Il Coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico, con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità.

Il Coordinatore dovrà essere reperibile per tutta la durata del servizio.

b) **Educatore** cui competono le seguenti funzioni:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore dell'Asilo Nido, con i Servizi Sociali comunali, nonché con gli specialisti dell'ASL;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- responsabilità del rapporto personale diretto con i minori;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi;
- cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali.

Il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno anni 2 presso asili nido, anche se non continuativa, e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980 n. 16;

- attestato di educatore per la prima infanzia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;

c) **Cuoco/a** competono le seguenti funzioni:

- preparazione giornaliera dei pasti;
- responsabilità sul consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari (spesa giornaliera se necessario);
- responsabilità dell'ordine e della pulizia del locale cucina.

Il cuoco dovrà essere in possesso del diploma di maturità alberghiera o di diploma di scuola professionale del settore ed esperienza specifica in relazione alla conduzione di cucine per comunità infantili.

Il cuoco dovrà avere un livello contrattuale adeguato all'attività svolta.

d) **Operatore** cui competono le seguenti funzioni:

- ordine, pulizia e disinfezione dell'ambiente;
- aiuto volto alla tutela socio-sanitaria degli utenti attraverso attività di semplice attuazione;
- mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio;
- provvedere all'acquisto dei prodotti alimentari e igienico-sanitari necessari al quotidiano funzionamento del Servizio (fatta salva diversa organizzazione del concessionario).

Gli operatori devono essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo e frequenza del corso HACCP ex D.lgs. 155/97.

Copia dei titoli di studio dovrà essere trasmessa all'ufficio pubblica istruzione del Comune prima dell'inizio del servizio.

Per la gestione quotidiana del servizio sono richiesti Educatori e Operatori addetti alle pulizie e alla cucina nelle quantità sotto indicate:

- 1 educatore almeno ogni 6 bambini
- 1 coordinatore
- 1 cuoco ogni 30 bambini
- 1 operatore ogni 15 bambini

Il concessionario potrà altresì prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali. In tal caso dovranno essere indicati i requisiti professionali previsti dall'aggiudicatario.

Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa.

E' fatto l'obbligo al concessionario di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione dovrà avvenire entro un giorno dall'inizio dell'assenza. Per il cuoco dovrà essere immediata.

La sostituzione del personale che ricada nella fattispecie di cui al precedente capoverso è dovuta contrattualmente ai sensi del presente contratto, con oneri interamente a carico del concessionario.

## **ART. 21 - PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTA'**

In casi particolari, quali l'accoglienza di bambini disabili o in difficoltà, sarà prevista la presenza di personale educativo di sostegno e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n° 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

## **ART. 22 - CONTINUITA' DEL PERSONALE**

Al fine di non inserire nuove figure professionali all'interno del nido per periodi limitati, verrà privilegiata, in caso di assenza del personale, per qualsiasi causa, la modifica dei turni in modo da garantire una

continuità della figura dell'educatore, fermo restando che verrà salvaguardato il rapporto bambino/educatore quale previsto dalla normativa regionale e/o nazionale.

### **ART. 23 - AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE**

Al Concessionario spetta inoltre l'aggiornamento e la supervisione del personale stesso al fine di garantire la qualità del servizio, in sintonia con quanto prescritto dal Capitolato d'appalto.

Il concessionario deve attuare annualmente corsi di aggiornamento, assicurare la formazione permanente del personale educativo operante nell'asilo nido. Corsi differenziati di aggiornamento devono essere previsti per il restante personale operante nell'asilo nido. Corsi da attuare con tutto il personale sono previsti qualora vi sia richiesta motivata dal raggiungimento di obiettivi qualificanti e organizzativi per la struttura stessa e comunque utili alle dinamiche del processo educativo del nido.

## **TITOLO VII - RAPPORTO CON IL TERRITORIO**

### **ART. 24 - LA FAMIGLIA**

Riveste un ruolo fondamentale il rapporto famiglia – educatori, al fine della continuità pedagogico-educativa, ed in tale ambito sono sollecitati periodici incontri.

Il concessionario, l'amministrazione comunale ed i genitori sono protagonisti e responsabili dell'attuazione del presente regolamento, attraverso una gestione partecipata dell'asilo nido e dei servizi complementari.

Pertanto, il rapporto con le famiglie è cercato e stimolato da parte del personale educativo, oltre che nei momenti giornalieri di scambio e di informazioni, mediante riunioni generali e colloqui individuali.

Particolare importanza è data alla fase di inserimento al nido per permettere al bambino di viverla come separazione attiva e non solo di distacco e pertanto, oltre al colloquio antecedente l'inserimento, è prevista la presenza al nido di uno dei due genitori, o altra persona che si occupa del bambino per le prime due settimane.

Sarà cura del concessionario promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati, anche quale sostegno alla genitorialità.

### **ART. 25 - LA SCUOLA DELL'INFANZIA**

Ai fini di favorire l'unità dell'intervento educativo, vengono promosse iniziative che garantiscano rapporti di collaborazione tra asilo nido e scuola dell'infanzia presenti sul territorio rostese, consentendo la ricerca di una linea pedagogica comune e di coerenti modelli organizzativi.

### **ART. 26 - ALTRI SERVIZI ED ORGANISMI DEL TERRITORIO**

Il coordinatore del nido svolge compiti di raccordo e di collaborazione con le altre agenzie educative del territorio (formali e non) sia direttamente per lo scambio di informazioni e l'elaborazione di progetti condivisi, sia indirettamente attraverso una bacheca informativa aggiornata sulle iniziative del territorio, relativamente ai bambini in età 6 mesi - 3 anni.

Eventuali tavoli di lavoro sui servizi per l'infanzia, che potranno essere attivati sul territorio, vedranno la partecipazione, in un'ottica di rete, di tutti i rappresentanti dei servizi presenti, con lo scopo di mantenere la comunicazione e le collaborazioni, promuovendo la progettazione partecipata rivolta alla costruzione di un Patto educativo territoriale condiviso, nel rispetto delle pari opportunità per i bambini e le famiglie.

## **TITOLO VIII - ASSISTENZA**

### **ART. 27 - PRINCIPIO GENERALE**

Per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei minori, tutto il personale operante nell'asilo nido è tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche l'assistenza dei bambini in situazioni

impreviste dovute a cause di forza maggiore, nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

### **ART. 28 - ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA, PSICO-PEDAGOGICA, ALIMENTARE**

L'assistenza psico-pedagogica, alimentare e igienico-sanitaria e le attività sanitarie di carattere curativo, preventivo e riabilitativo sono garantite dall'Azienda Servizi sanitari territorialmente competente. L'asilo nido potrà, inoltre, avvalersi della consulenza di personale specializzato convenzionato direttamente con il concessionario o dell'Azienda sanitaria previ accordi di collaborazione.

### **ART. 29 - ASSICURAZIONI**

Tutti i bambini accolti al Nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, devono essere assicurati a mezzo di idonea polizza assicurativa, stipulata con primarie compagnie di assicurazione, contro il rischio di morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura a seguito di infortunio, a cura del concessionario.

Il concessionario deve inoltre essere assicurato a mezzo di idonea polizza assicurativa, stipulata con primarie compagnie di assicurazione, contro il rischio locativo.

## **TITOLO IX – CONTROLLO E VERIFICHE**

### **ART. 30 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il comune si riserva la facoltà di verificare e controllare in ogni momento l'attività del concessionario al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal capitolato speciale di concessione del servizio, con particolare riferimento al rispetto degli standard del personale, all'igiene ed alla conformità delle prestazioni offerte, alla manutenzione ordinaria, al servizio mensa nonché della coerenza della gestione del servizio con il progetto didattico-educativo approvato in sede di selezione pubblica.

### **ART. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY**

E' fatto divieto al concessionario ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **CAPITOLO X – NORME FINALI**

### **ART. 32 - RINVIO A NORME VIGENTI**

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano fino a quando non intervengono, in materia, disposizioni modificatrici o contrarie, contenute nei contratti collettivi o nelle norme vigenti.

Per quanto non previsto nel suddetto regolamento, valgono per quanto applicabili, le norme della L.R. 15/01/1973, n. 36, della L.R. 26/10/1987 n. 32 e della L.R. 05/02/1992, n. 104.

In particolare per quanto riguarda il personale si fa riferimento al contratto nazionale di categoria.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento ad accordi da stipulare tra l'amministrazione comunale e il concessionario.